

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1771 del 10/06/2016
Oggetto	D.LGS. N.152/2006 E SMI, LR N. 13/2015 - SOCIETA' HERA S.P.A., CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE CARLO BERTI PICHAT N.2/4 - RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE RETI FOGNARIE PUBBLICHE MISTE DOTATE DI SISTEMA DI TRATTAMENTO FINALE, A SERVIZIO DEGLI AGGLOMERATI DI SAN CASSIANO E DI FOGNANO, DI CONSISTENZA COMPRESA TRA 200 E 1999 A.E., IN COMUNE DI BRISIGHELLA
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1839 del 10/06/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno dieci GIUGNO 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.LGS. N.152/2006 E SMI, LR n. 13/2015 - SOCIETA' HERA S.P.A., CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE CARLO BERTI PICHAT N.2/4 - RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE RETI FOGNARIE PUBBLICHE MISTE DOTATE DI SISTEMA DI TRATTAMENTO FINALE, A SERVIZIO DEGLI AGGLOMERATI DI SAN CASSIANO E DI FOGNANO, DI CONSISTENZA COMPRESA TRA 200 E 1999 A.E., IN COMUNE DI BRISIGHELLA

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152*, parte terza - titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;

e inoltre

- la *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- la *DGR n. 201 del 22 febbraio 2016* di approvazione della Direttiva concernente indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti e agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative nelle materie ambientali previste dall'art. 14, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e), sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui la Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente assicura le funzioni di autorizzazione in materia ambientale;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad Arpae dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di Arpae con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA le istanze di seguito indicate con le quali HERA S.p.A., con sede legale in Bologna, viale Carlo Berti Pichat n.2/4, Codice Fiscale/P.IVA 04245520376, ha richiesto il rinnovo delle autorizzazioni ad effettuare gli scarichi in acque superficiali di acque reflue urbane da reti fognarie pubbliche miste recapitanti in acque superficiali, in comune di Brisighella:

- istanza PG Provincia 70253 del 17/09/2007, per il rinnovo dell'autorizzazione n. 608/2004 per lo scarico fognario n. 010/3 in comune di Brisighella – scarico del depuratore e del suo sfioratore di testa impianto sito in località San Cassiano/Rio Corneto, successivamente integrata - PG Provincia 53610 del 20/10/2011;
- istanza PG Provincia 70262 del 17/09/2007, per il rinnovo dell'autorizzazione n. 610/2004 per lo scarico fognario n. 018 in comune di Brisighella, località Fognano, Podere Molino Torre, successivamente integrata con nota PG Provincia 55873 del 07/08/2010 per richiedere di inserire nella medesima autorizzazione lo scarico dello scolmatore di testa impianto cod. HERA 39FO2046;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato negli atti sopraccitati e successivamente ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica Arpae n. 14530/2016, emerge che:

- con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo della Provincia di Ravenna n. 608 del 05/10/2004 è stata autorizzata la società HERA S.p.A., avente sede legale in Bologna, Viale Carlo

- Berti Pichat n. 2/4, ad effettuare lo scarico di acque reflue urbane da rete fognaria pubblica mista recapitante in acque superficiali - Scarico fognario n. 010/3 in comune di Brisighella, località ISan Cassiano/Rio Corneto, con trattamento mediante impianto di depurazione ad ossidazione biologica a fanghi attivi e del suo sfioratore di piena, proveniente dall'agglomerato "San Cassiano". I reflui scaricati dal depuratore sono sottoposti ad un trattamento di denitrificazione, ossidazione e sedimentazione;
- con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo della Provincia di Ravenna n. 610 del 05/10/2004 è stata autorizzata la società HERA S.p.A., avente sede legale in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, ad effettuare lo scarico di acque reflue urbane da rete fognaria pubblica mista recapitante in acque superficiali - Scarico fognario n. 018 in comune di Brisighella, località Fognano, Podere Torre, con trattamento mediante impianto di depurazione a fanghi attivi, proveniente dall'agglomerato "Fognano";
 - con la richiesta PG Provincia 70253 del 17/09/2007 HERA S.p.A. ha presentato istanza di rinnovo dell'autorizzazione sopra richiamata n. 608/2004, sia per lo scarico del depuratore sia per lo scarico dello scolmatore di testa impianto, la cui documentazione è stata aggiornata successivamente in data 20/06/2011 (PG Provincia 53610/2011) in ragione degli interventi di adeguamento dell'impianto terminati nel 2011, con introduzione del sistema di trattamento a MBBR per migliorare la qualità del refluo in caso di eventi di pioggia e regolare le portate trattate. Il processo di depurazione è di ossidazione totale a biomassa adesa a letto mobile, operato su una linea acque con le seguenti caratteristiche:
 - grigliatura ed equalizzazione/preossidazione;
 - ossidazione/nitrificazione con supporti per biomasse adese a letto mobile, sedimentazione finale;
 - con la richiesta PG Provincia 70262 del 17/09/2007 HERA S.p.A. ha presentato istanza di rinnovo dell'autorizzazione sopra richiamata n. 610/2004, la cui documentazione è stata aggiornata successivamente in data 07/06/2010 (PG Provincia 55873/2010) unitamente alla richiesta di inserire nella medesima autorizzazione lo scarico dello scolmatore di testa impianto cod. HERA 39FO2046, situato all'interno dell'area dell'impianto. Il processo di depurazione è di ossidazione biologica a fanghi attivi, operato su una linea acque con le seguenti caratteristiche:
 - grigliatura, sollevamento, dissabbiatura;
 - ossidazione/denitrificazione, sedimentazione;
 - con nota PG Arpa n. 6460 del 01/06/2016 HERA spa ha comunicato precisazioni relative all'impianto di Casone di Fognano e al suo sfioratore di testa impianto e inoltre ha comunicato quanto segue relativamente agli impianti di Fognano e di San Cassiano:
 - l'impianto di Fognano - Podere Molino Torre - non ha scolmatore di testa all'interno dell'area dell'impianto, difforme da quanto indicato da HERA spa nella documentazione integrativa del 07/06/2010 sopra citata, ma effettivamente è presente un by pass di emergenza in testa impianto - cod. ID 8302569 (40FO2046) che non genera un nuovo scarico in quanto si immette nello scarico finale del depuratore. Viene fornita cartografia aggiornata;
 - l'impianto di San Cassiano - non ha scolmatore di testa nè by pass di emergenza. Viene fornita cartografia aggiornata;
 - le acque reflue urbane delle reti fognarie degli agglomerati di San Cassiano e Fognano, trattate mediante impianti ad ossidazione di II livello, provengono da agglomerati che risultano di carico nominale tra 200 e 1999 A.E. nel catasto regionale degli agglomerati aggiornato all'anno 2014;
 - le acque reflue vengono scaricate in acque superficiali - fiume Lamone;
 - i suddetti scarichi non sono soggetti alle ulteriori misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali fissati dal Piano Regionale Tutela delle Acque, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 40 del 21.12.2005 e precisamente al rispetto dei valori limite della Tabella 2 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n.152/06, per il parametro Fosforo totale e per il parametro azoto totale, in quanto a servizio di agglomerati di consistenza inferiore a 20.000 AE;
 - in relazione alla Variante al PTCP al PTCP in attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque, approvata il 22/03/2011 con delibera del Consiglio Provinciale n. 24/2001, per i suddetti scarichi si applicano le norme di cui all'art. 5.13, in particolare la misura supplementare del comma 4, terzo alinea, relativa all'abbattimento della torbidità;

- i sistemi di trattamento degli scarichi di acque reflue urbane degli agglomerati di cui sopra sono conformi alla Tab. 2 del punto 7 della DGR 1053/2003 (trattamenti di secondo livello);
- in relazione alla DGR 22 febbraio 2016, n.201, gli agglomerati da cui provengono gli scarichi di cui è richiesto il rinnovo delle autorizzazioni di cui sopra, sono inseriti nella Tabella 4 - *Elenco degli agglomerati di consistenza compresa tra 200 e 1999 AE e priorità 1A*. Per i suddetti scarichi non sono state ravvisate necessità di adeguamento;

RICHIAMATO in particolare l'art. 124 del DLgs. n. 152/06 e smi recante criteri generali in materia di autorizzazione agli scarichi;

DATO ATTO che ai fini dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane, ai sensi dell'art. 124, comma 7) del DLgs n. 152/06 e smi, l'autorità competente provvede entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, fatte salve le sospensioni dei termini per eventuali richieste di integrazioni;

CONSIDERATO inoltre che le domande di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico, ai sensi dell'art.124 comma 8, del D.Lgs n.152/06 e smi, devono essere chieste un anno prima della scadenza e, se presentate tempestivamente, (come nei casi di specie), le autorizzazioni continuano ad essere valide alle stesse condizioni, anche dopo la scadenza, fino all'adozione dei nuovi provvedimenti;

PRESO ATTO altresì delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna, con nota ns. PG. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi di acque reflue disciplinate dal DLgs n. 152/2006 e smi, non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di al DLgs n. 159/2011, e quindi sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere al rinnovo delle autorizzazioni n. 608/2010 e n.610/2010 rilasciate dalla Provincia di Ravenna;

CONSIDERATO che il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente anche nel caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Rossi Miria, dell'Unità Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della SAC di Ravenna di Arpa:

DETERMINA

1. DI RINNOVARE l'autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, alla società **HERA S.p.A.** (Codice Fiscale/P.IVA 04245520376) avente sede legale in Bologna, viale Carlo Berti Pichat 2/4, ad effettuare gli scarichi in acque superficiali di reti fognarie pubbliche miste recapitanti in acque superficiali provenienti da agglomerati in comune di Brisighella, di seguito elencati, dotate di sistema di trattamento finale, regolamentando anche lo scarico del by pass di emergenza dell'impianto di Fognano:

agglomerato	codice agglomerato	N° e indirizzo dello scarico	Tipo impianto di trattamento	Corpo idrico ricettore	N° Autorizzazione da rinnovare
San Cassiano	ARA0150	n.010/3 - ID HERA 1644871 - vicino al Rio Corneto, loc. San Cassiano	Depuratore ad ossidazione totale a biomassa adesa a letto mobile	Rio Corneto e poi fiume Lamone	608/2004
Fognano	ARA0086	018 - ID HERA 1699006 - Podere Molino Torre, loc. Fognano	Depuratore ad ossidazione biologica a fanghi attivi	Lamone	610/2004

2. DI VINCOLARE la presente autorizzazione al rispetto delle seguenti condizioni:

- 2.a) La presente autorizzazione si intende **valida per quattro anni** dalla data di adozione e pertanto dalla data del presente provvedimento;
- 2.b) **almeno un anno prima di tale scadenza** deve essere richiesto il rinnovo della presente autorizzazione, ai sensi dell'art.124 comma 8, del D.L.vo n.152/06, ferma restando l'applicazione delle norme in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui ai Decreti n. 227/2011 e n.

59/2013. Va presentata una domanda per ogni agglomerato comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue urbane dello stesso (dell'impianto di trattamento finale e degli scolmatori di piena e di emergenza della rete);

- 2.c) sono fatte salve tutte le altre autorizzazioni e/o concessioni di cui la Società deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente;

e al rispetto delle seguenti prescrizioni relativi agli scarichi di acque reflue urbane degli impianti di trattamento elencati al precedente punto 1:

- 2.A) Gli scarichi devono rispettare i limiti della tabella 3 del punto 7 della DGR del 09 giugno 2003, n. 1053 per la classe di consistenza tra 200 e 2000 AE, ovvero quelli stabiliti dalla Regione ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs 152/06.
- 2.B) I pozzetti di ispezione e i pozzetti di controllo finali, idonei al prelievo di campioni delle acque di scarico (conformi alla normativa tecnica prevista in materia), devono essere mantenuti costantemente accessibili e a disposizione degli organi di vigilanza. Su di essi deve essere garantita una periodica attività di manutenzione e sorveglianza per mantenere una costante efficienza del sistema e per consentire ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti.
- 2.C) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nei corpi recettori, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o proliferare di insetti.
- 2.D) Eventuali interruzioni del funzionamento degli impianti o di parti di essi, programmate per manutenzione o per collaudo, dovranno essere comunicate ad Arpa - alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni e al Servizio Territoriale, distretto competente - con anticipo di almeno 10 giorni. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi deve essere data tempestiva comunicazione ad Arpa - alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni e al Servizio Territoriale, distretto competente - indicando, tra l'altro, le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente.
- 2.E) Il gestore degli impianti deve effettuare almeno due autocontrolli annuali sugli scarichi e sulle acque reflue in entrata secondo quanto previsto nell'allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/06 e successive modifiche. Deve annotare su apposito registro le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento. I risultati degli autocontrolli vanno resi disponibili agli organi di vigilanza e comunque vanno riportati nella documentazione da allegare alla domanda di rinnovo della presente autorizzazione.
- 2.F) Nel rispetto di quanto previsto dalla variante al PTCP in attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque, approvata il 22/03/2011 con delibera del Consiglio Provinciale n. 24/2001, va perseguito l'abbattimento della torbidità in uscita agli impianti al di sotto di 50 NTU. Alle domande di rilascio dell'AUA per gli scarichi degli agglomerati di che trattasi, da presentarsi prima della scadenza della presente autorizzazione, va allegata una relazione corredata da una valutazione in merito alla norma di indirizzo di cui all' art. 5.13, comma 4, alinea 3, delle Norme di Attuazione, relativa all'abbattimento della torbidità.
- 2.G) Nel rispetto degli indirizzi contenuti nella DGR 201/2016, le reti degli agglomerati in oggetto saranno oggetto delle verifiche previste dalla stessa ai fini della redazione del Programma degli Interventi di ATERSIR, da approvarsi entro il 31 dicembre 2016.
- 2.H) Qualora si attivino scarichi di acque reflue industriali nella rete fognaria afferente agli impianti di trattamento in oggetto, l'elenco degli insediamenti che scaricano acque reflue industriali deve essere inviato ad Arpa - alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni e al Servizio Territoriale, distretto competente - in ogni caso deve essere allegato alle domanda di rilascio AUA comprensiva del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico.
- 2.I) Ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico, o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello scarico in oggetto deve essere comunicata a questa SAC di Arpa; vanno inoltre comunicati i progressivi allacciamenti delle reti fognarie di località o parti di località ai collettori che afferiscono all'impianto di depurazione, nonché l'allaccio di scarichi produttivi. La comunicazione va corredata dalla planimetria aggiornata della rete fognaria in scala 1:10.000. Si ricorda che per le modifiche/ampliamenti indicati al punto 4.5, comma VII, della DGR del 9 giugno 2003, n. 1053, occorre presentare la richiesta di nuova autorizzazione all'interno della procedura di AUA.

Eventuali nuovi allacci di reti fognarie provenienti da nuove urbanizzazioni o estensioni di quelle esistenti dovranno essere valutati con riferimento alla potenzialità residua dell'impianto ovvero a programmi di potenziamento e/o ampliamento dello stesso.

e al rispetto delle seguenti prescrizioni relative allo scarico del by pass di emergenza dell'impianto di Fognano:

- 2.L) Lo scarico di emergenza si dovrà attivare solo in caso di emergenza per inconvenienti tecnici all'impianto di sollevamento al quale è connesso.
- 2.M) In caso di emergenza il titolare dello scarico deve attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo e al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali interessate dall'evento inquinante, dandone immediata e contestuale comunicazione ad Arpae - alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni e al Servizio Territoriale, distretto competente - indicando, tra l'altro, le cause dell'emergenza, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente.
3. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale Arpae di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente della SAC di Ravenna;
5. DI TRASMETTERE la comunicazione di avvenuto rilascio del presente provvedimento alla Società interessata, allegando l'atto rilasciato previa verifica di assolvimento dell'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo;
6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Comune di Brisighella e al Servizio Territoriale di Arpae, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.